

STATUTO DEL GRUPPO FRATRES

SAN LEONE

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI

Articolo 1

E' costituita in CATANIA, l'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO FRATRES SAN LEONE ODV" donatori di sangue, sangue midollare e di organi con sede in Catania provincia di Catania, diocesi di Catania.

Articolo 2

Natura e durata

Il "Gruppo Fratres San Leone ODV" è una organizzazione di volontariato avente per scopo il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e perseguendo l'affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo l'insegnamento del Vangelo.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione democratiche ed elettive e si fonda sull'universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono.

Articolo 3

Costituzione del Gruppo

Il "Gruppo Fratres San Leone ODV" (più avanti semplicemente "Gruppo") è costituito agli effetti giuridici come organizzazione di volontariato secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Per l'ordinamento di Diritto Canonico, il Gruppo è associazione di fedeli laici della Chiesa Cattolica.

Il Gruppo è altresì costituito ai sensi delle leggi nazionali, delle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi regionali in materia di donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi.

⁽¹⁾ già fondato in data 17 febbraio 1987 ed affiliato alla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia il 07 luglio 1989.

Articolo 4

Attività di interesse generale e attività diverse

Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli organi in collaborazione con le pubbliche istituzioni secondo le finalità espresse dalla L. 219 del 21 ottobre 2005 e con le iniziative promosse dalla Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d'ora in avanti indicata come Consociazione Nazionale).

Il Gruppo potrà altresì intervenire in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

Le attività sopra descritte rientrano nella definizione di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 con particolare riferimento alle lettere a) b) e i) dello stesso.

Per la specifica natura di volontariato donazionale richiesto agli iscritti, l'azione volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale.

Il Gruppo potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività dell'articolo 5 dello stesso Decreto e secondo i criteri e limiti definiti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'individuazione delle attività diverse è prerogativa del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Operatività

In tutte le sue iniziative il Gruppo opera in armonia con i principi e le linee programmatiche della Consociazione Nazionale.

Articolo 6

Formazione ed aggiornamento

Il Gruppo promuove corsi di formazione e di aggiornamento destinati agli iscritti e alla cittadinanza in materie sanitarie e tecniche nonché di carattere motivazionale e spirituale, anche in collaborazione con le strutture centrali e territoriali della Consociazione Nazionale.

Articolo 7

Sezioni e settori operativi del Gruppo

Per l'espletamento delle proprie attività, il Gruppo può costituire apposite sezioni, informandone la Consociazione Nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni possono avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di funzionamento emanate dal Consiglio del Gruppo.

Per tutte le attività associative il Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio direttivo.

Articolo 8

Rapporti con l'Autorità Ecclesiastica

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, il Gruppo mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente spirituale.

Articolo 9

Stemma e gonfalone

Lo stemma del Gruppo ha carattere nazionale ed è comune a tutti i gruppi Fratres operanti sul territorio italiano nei modelli approvati dalla Consociazione Nazionale e dalla stessa tutelati a norma di legge unitamente alla denominazione "FRATRES".

Il pittogramma è rappresentato da un cuore ed una goccia di sangue, entrambi di colore rosso, pantone warm red, su fondo bianco al quale il Gruppo potrà aggiungere soltanto la personalizzazione coordinata.

Il gonfalone del Gruppo è conforme a quello approvato dalla Consociazione Nazionale.

L'uso dello stemma, in ciascuno dei modelli approvati, del gonfalone e dei loghi rappresentanti il Movimento FRATRES sono concessi esclusivamente nei termini e nei limiti previsti dal Regolamento per l'Immagine Coordinata Nazionale emanato dalla Consociazione Nazionale.

Articolo 10

Uso della denominazione Fratres e affiliazione alla Consociazione nazionale

Il Gruppo per costituirsi ed assumere la denominazione di "FRATRES", dovrà chiedere il preventivo assenso alla Consociazione Nazionale. Una volta ottenuto, procede alla propria istituzione accettando lo Statuto tipo e gli indirizzi della stessa. Successivamente chiede l'affiliazione alla Consociazione.

In particolare il Gruppo si impegna a versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dai competenti organi della Consociazione Nazionale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa del Gruppo, la sua partecipazione alla Consociazione Nazionale implica per tutti gli iscritti al Gruppo la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei donatori di sangue Fratres rappresentata dalla Consociazione.

Articolo 11

Collaborazione con altri organismi

Per effetto dell'affiliazione alla Consociazione Nazionale, il Gruppo potrà collaborare con altre associazioni o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento Fratres.

Il Gruppo, in armonia con quanto indicato dalla Consociazione Nazionale può aderire a reti associative, ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 12

Risorse economico finanziarie

Il Gruppo trae i mezzi economici e finanziari, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, dalle rendite patrimoniali, dalle offerte, dai contributi e lasciti che potranno

ad esso pervenire da soggetti pubblici o privati nonché dalle convenzioni con enti pubblici nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti leggi.

Il Gruppo provvede altresì al proprio sostentamento anche con iniziative promozionali e/o di auto finanziamento.

Il patrimonio del Gruppo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Gratuità delle prestazioni

L'attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite.

Il donatore Fratres riceve la propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nella donazione potranno essere concesse agli iscritti benemeritenze o altri riconoscimenti aventi puro carattere morale per le quali sarà emanato apposito regolamento.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA AL GRUPPO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 14

Modalità di iscrizione

Tutti gli iscritti partecipano alla vita del Gruppo secondo le proprie possibilità contribuendo alla comunanza delle idealità morali ed alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo.

L'iscrizione avviene su domanda da presentare al Consiglio direttivo, il quale accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo.

La qualità di volontario del Gruppo è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con lo stesso, sia subordinato che autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune attraverso il Gruppo, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dal Gruppo soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati al volontario rimborsi spese di tipo forfetario.

Il Gruppo iscrive i volontari nell'apposito registro, anche ai fini degli adempimenti assicurativi previsti dalla legge. La tenuta del registro avviene a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 15

Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

- a) soci donatori attivi;
- b) soci collaboratori;
- c) soci benemeriti.

I soci donatori attivi sono coloro i quali, in età stabilita dalle norme vigenti e previo accertamento dell'idoneità fisica, si impegnano ad effettuare almeno una volta ogni due anni, la donazione in una qualsiasi delle sue varie forme in sintonia con i fini e con l'organizzazione del Gruppo. Costituiscono il corpo funzionale del Gruppo ed acquisiscono tutti i diritti associativi, partecipano alle assemblee ed acquistano il diritto di elezione attivo e passivo dopo tre mesi dall'iscrizione.

I soci collaboratori sono coloro i quali, attesa la impossibilità alla donazione, svolgono in modo volontario e continuativo attività sanitarie, tecniche e/o amministrative e/o organizzative in seno al Gruppo. Essi godono dei diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo, dopo tre mesi dall'iscrizione nel Gruppo.

I soci benemeriti sono coloro i quali per limiti di età o per motivi di salute non possono più donare il sangue. Partecipano alle assemblee ed hanno il diritto di elezione attivo e passivo.

Non acquisiscono la qualifica di socio coloro che, pur condividendo le finalità dell'associazione, decidono di sostenerla esclusivamente con contributi morali e/o materiali.

Articolo 16

Iscrizione

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, dovendosi presumere che la domanda di iscrizione al Gruppo supponga da parte dell'istante la sostanziale condivisione dei principi ispiratori della Fratres.

I donatori hanno il dovere e il diritto di tutelare il loro stato di salute, dare il proprio consenso informato alla donazione e comunicare ai responsabili del Gruppo ogni motivazione di rischio o impedimento alla donazione stessa.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e con la loro opera i fini istituzionali del Gruppo e sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altro atto legittimamente adottato dagli organi sociali.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendo istanza scritta al Presidente contenente la descrizione dettagliata di quanto richiesto in esame. Non sussiste in capo al socio il diritto di copia, con qualsiasi mezzo, dei documenti oggetto di esame.

Articolo 17

Modalità di donazione

Il donatore si sottopone alla donazione periodica secondo i parametri temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Il donatore si impegna a non donare al di fuori del proprio Gruppo salvo casi di particolare urgenza concordati con il Gruppo stesso e per i quali il donatore trasmetterà al Gruppo la certificazione di avvenuta donazione, rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la donazione.

Il donatore è, inoltre, tenuto ad informare il Gruppo della propria temporanea impossibilità a donare; è fatto obbligo di riservatezza per chi venga a conoscerne le motivazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.

L'indisponibilità meramente temporanea alla donazione per ragioni di salute o di forzata assenza non comporta variazione alla classificazione del ruolo di donatore attivo.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo 18

Doveri degli iscritti

Gli iscritti al Gruppo devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi del Gruppo;
- b) collaborare alle iniziative del Gruppo e partecipare alle assemblee e alle riunioni;
- c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- d) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Consociazione Nazionale e dagli organi territoriali.

Articolo 19

Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Consiglio direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio direttivo mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Consiglio direttivo il quale decide con parere definitivo; per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20, comma cinque e seguenti.

Articolo 20

Dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci

La qualità di iscritto al Gruppo si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Consiglio direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la sua iscrizione.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza al Gruppo di cui agli articoli 16 e 17. Inoltre, perde la sua qualità di associato qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza al Gruppo.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto verso il Gruppo.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio direttivo all'Assemblea

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

*Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentare, da parte dell'interessato, al Consiglio direttivo, con le modalità di cui all'articolo 14, secondo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, ricorrere al Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale, il quale deciderà entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

CAPO IV

ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 21

Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o, in assenza di questi, qualora il Gruppo ritenga comunque opportuno costituirlo.

Articolo 22

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci donatori attivi, dai soci collaboratori e dai soci benemeriti.

È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal componente di Consiglio direttivo più anziano di iscrizione al Gruppo.

Vi partecipano l'Assistente spirituale e il Consulente sanitario, entrambi senza diritto di voto.

Articolo 23

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce ogni anno entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell'esercizio, del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo e del bilancio preventivo ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera o messaggio e-mail da inviare al domicilio o alla casella postale elettronica degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione si può inoltre pubblicizzare con affissione dell'avviso presso la sede sociale, con affissione pubblica murale, a mezzo stampa o attraverso la pubblicazione dell'avviso sulla rete Internet.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Articolo 24

Ulteriori convocazioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli iscritti aventi titolo a partecipare all'Assemblea;
- b) quando il Collegio dei probiviri della Consociazione Nazionale o l'Organo di controllo, se presente, del Gruppo per gravi e motivate ragioni, da comunicare per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio direttivo;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Consociazione Nazionale o dagli organi territoriali per problemi inerenti il Gruppo o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 25

Validità delle riunioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi titolo mentre in seconda convocazione è validamente

costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio direttivo.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni iscritto, avente titolo, potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta ad altro iscritto allo stesso Gruppo, anch'esso avente titolo, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti, il Consiglio direttivo e l'Organo di Controllo, se presente, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 44.

Articolo 27

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto di cassa dell'esercizio, corredato della relazione del Presidente sull'attività del Gruppo svolta nell'anno precedente e della relazione dell'Organo di Controllo, se presente, sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare, altresì il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- c) deliberare l'approvazione del bilancio sociale, qualora il Gruppo raggiunga i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o decida spontaneamente di redigerlo.
- d) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, secondo le modalità di cui agli articoli 29, 36, 37, 40, 41 e 42;
- f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Consociazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio direttivo;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio direttivo, l'approvazione del Regolamento generale, di cui all'articolo 45, da trasmettere alla Consociazione Nazionale;
- h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio di mandato la Commissione elettorale, anche con funzioni di seggio, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio direttivo;
- i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli iscritti ai sensi dell'articolo 20;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare lo scioglimento del Gruppo ai sensi dell'art. 47.